ASSI
Successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.07.2011)

UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 6/03/2012

AREA GALOPPO – DECADENZA PATENTE CAPORALE DI SCUDERIA SIG. RISPOLI GAETANO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*" nel testo vigente;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché gli artt. 94 e 65 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple Chases d'Italia e Jockey Club Italiano;

VISTI gli artt. 94 e 65 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple Chases d'Italia e Jockey Club Italiano;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Rispoli Gaetano in occasione della domanda di concessione della patente di caporale di scuderia, in data 11.10.2011 che attesta l'assenza di precedenti /procedimenti penali e, che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;

VISTA la propria determinazione del 19.12.2011 con la quale è stata concessa al predetto, la patente di caporale di scuderia;

TENUTO CONTO che, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato richiedeva l'elencazione di tutti i precedenti, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali sono intervenuti i benefici previsti dalla legge (amnistia, indulto, non menzione, etc.);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si è proceduto alle attività di accertamento in ordine alla domanda di concessione della patente di caporale di scuderia;

PRESO ATTO che, dal certificato generale del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio in data 01.02.2011, ai sensi del predetto art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, risulta, a carico del Sig. Rispoli, un precedente penale;

VISTO il parere espresso dall'ufficio legale dell'Ente in data 08.02.2012 con il quale si asserisce che "deve procedersi alla denuncia alla Procura";

ASSI
Successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.07.2011)

UNIRE
gente e cavalli

RITENUTO che, la discordanza tra, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed il certificato generale del casellario giudiziale prevede la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria, affinchè valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000:

- la decadenza della patente di Caporale di scuderia rilasciata al Sig. Rispoli Gaetano;
- la trasmissione, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, all'Autorità Giudiziaria, affinchè valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Rispoli Gaetano, in occasione della presentazione della domanda di concessione della patente sopraindicata e, il certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 dal quale risulta a carico dello stesso un precedente penale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Rispoli Gaetano.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta